

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2828 Anno 2015

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 12/02/2015

SENTENZA

sul ricorso 14518-2006 proposto da:

ASS.I.CA. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI,
KRAFT FOODS ITALIA S.P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. CADLOLO
118, presso l'avvocato NICOLO' LIPARI, che le
rappresenta e difende, giusta procure a margine del
ricorso;;

- **ricorrenti** -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ASSOCIAZIONE FRA PRODUTTORI PER LA TUTELA DEL
SALAME FELINO (C.F. 92079600349), ALINOVİ TULLIO DI
ALINOVİ GIORGIO & C. S.N.C. (C.F. 00944960343),
SALUMI BOSCHI F.LLI S.P.A. (C.F. 00568780340),
BOSCHI CAV. UMBERTO S.P.A. (C.F. 00145930343),
SALUMIFICIO DUCALE S.N.C. DI MORINI & TORTINI (C.F.
00146310347), FEREOLI GINO & FIGLIO S.N.C. (C.F.
00145760344), FEREOLI MARIO & FIGLIO S.N.C. (C.F.
00154520340), GUALERZI S.P.A. (C.F. 00894500347),
LA FELINESE SALUMI S.P.A. (C.F. 00163830342),
SALUMIFICIO MONPIU' S.R.L. (C.F. 00160370342),
SALUMIFICIO GASTALDI DI GASTALDI FRANCO E C. S.N.C.
(C.F. 00764910345), RONCHEI S.R.L. (C.F.
00254930340), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso
l'avvocato MARIA CRISTINA MARCUCCI, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MAGELLI SILVIA, BONFIGLIOLI NOBILI VIVIANA, giusta
procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 34/2006 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/11/2014 dal Consigliere




Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per le ricorrenti, l'Avvocato N. LIPARI che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l'Avvocato S.
MAGELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.





Svolgimento del processo

Con citazione del 30 gennaio 1998, l'Associazione per la Tutela del salame Felino conveniva davanti al Tribunale di Parma la s.p.a. Kraft Jacobs Suchard, oggi Kraft Food s.p.a., esponendo che la convenuta aveva posto in vendita con il marchio Invernizzi un salame denominato "Salame Felino", oppure "Salame tipo Felino", prodotto a Cremona, violando in tal modo il diritto di denominazione di origine che riguarda il solo territorio di Parma nel quale si colloca il Comune di Felino, che apparteneva ad essa attrice ed ai suoi associati.

Resisteva alla domanda la Kraft.

Intervenivano in causa tutte le aziende associate all'associazione predetta, facendo propria la domanda.

Interveniva pure la Associazione Industriali delle Carni aderendo alle ragioni di Kraft.

Il Tribunale di Parma accoglieva le domande, rilevando anzitutto la legittimazione attiva dell'attrice e di tutte le parti intervenute. Quindi affermava che, benché l'attrice non usufruisse della protezione di cui al Regolamento comunitario n. 2081 del 1992, il suo diritto di impedire un uso indiscriminato della denominazione di origine in

4

questione non era collegabile unicamente ad una registrazione ovvero ad altra formalità, stante il disposto dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 109 del 1996. Ai fini della tutela assicurata dalla norma nazionale, infatti, secondo il Tribunale, rilevava solo la circostanza, pacifica, che il luogo di origine del prodotto in questione era il comune di Felino e dunque il territorio di Parma, e che il prodotto ,come tale, aveva assunto "reputazione" tra i consumatori ,giacché le sue caratteristiche derivavano anche da un particolare microbismo collegato all'ambiente geografico. Il comportamento di Kraft dunque, essendo irrilevante la predetta mancanza di una registrazione di rilievo europeo della denominazione, in virtù del disposto dell'articolo 31 del Dlgs innanzi citato, costituiva una illecita utilizzazione della denominazione geografica ed integrava anche una ipotesi di concorrenza sleale.

Proponevano appello le parti soccombenti al quale resistevano l'attrice e delle parti intervenute.

La Corte di Bologna respingeva gli appelli rilevando preliminarmente la insussistenza della necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia .

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sulla



base di tre motivi l'Associazione Industriali delle Carni la Kraft Food Italia che preliminarmente hanno sottoposto alla Corte la necessità di demandare la questione comunitaria, ai sensi dell'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione, alla Corte giustizia CE.

Questa Corte ,con ordinanza interlocutoria 1236/13 rimetteva la causa alla Corte di Giustizia Ce ai sensi dell'art 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione ponendo le seguenti questioni :

a) se l'articolo 2 del Regolamento n. 2081 del 1992 debba essere interpretato nel senso di escludere che una Associazione di produttori passa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all'interno dell'area comunitaria, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume , senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori

debbono possedere per beneficiare del diritto di utilizzazione della denominazione stessa;

b) quale sia, con riferimento alle disposizioni del Regolamento



Comunitario n. 2081 del 1992, il regime da applicare nel mercato comunitario ed altresì in quella di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta.

La Corte di Giustizia, con sentenza dell' 8.5.14 (causa C-35/13) forniva la richiesta interpretazione .

La causa veniva quindi discussa all'udienza pubblica del 28.11.14.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la non applicabilità dell'art 31 del d.l.vo 198/96 che si riferisce alle indicazioni geografiche non registrate dei prodotti agricoli ed alimentari, essendo subordinata la protezione delle indicazioni geografiche alla previa registrazione a livello comunitario.


Con il secondo motivo contestano la protezione come indicazioni geografiche di quei prodotti le cui materie prime e tutti i fattori produttivi sono realizzabili altrove e dove sono venuti meno i fattori che avevano determinato la reputazione di un prodotto in relazione alla sua area geografica di produzione.

Con il terzo motivo contestano che, una volta che un prodotto sia



realizzabile in una pluralità di luoghi diversi, sussistano le condizioni per l'applicazione della normativa in tema di concorrenza sleale.

Il primo motivo è fondato alla luce della interpretazione fornita sul punto dalla Corte di Giustizia che ha affermato che *“ il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l'applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 535/97, e, dall'altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare”*.



Alla luce di ciò va osservato che l' Articolo 2 Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 stabilisce quanto segue:

“ 1) la protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2). Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « denominazione d'origine »: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b) « indicazione geografica »: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare



- *originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e*

- *di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata".*

Ai sensi del regolamento comunitario dunque viene protetto come indicazione geografica quel nome di un dato luogo di cui sia originario un certo prodotto le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche siano attribuibili all'origine geografica e che sia prodotto nell'area di quest'ultima.

A sua volta l'articolo 31 del d.lgs 198/96 stabilisce al primo comma che *"per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione."*

Come è dato constare entrambe le norme contengono definizioni di indicazione geografica sostanzialmente coincidenti



poiché riconoscono la possibilità di attribuire quest'ultima ad un prodotto che sia originario di una data località e che sia prodotto in quest'ultima dalla quale derivi qualità, reputazione e caratteristiche.

Da ciò discende che la norma nazionale in esame non stabilisce in alcun modo la protezione per un prodotto originario di una data località nel caso in cui questo non tragga dalla detta località le proprie qualità, reputazione o caratteristiche.

L'articolo 31 ,primo comma , del decreto legislativo in esame, dunque, non può essere utilmente applicato nel caso di specie posto che non esorbita dall'ambito entro cui la Corte di Giustizia ha precisato che ,per essere un dato prodotto protetto con una denominazione di provenienza geografica, necessita di essere registrato ai sensi del regolamento CCE 2081/92.

In tal senso priva di rilevanza risulta essere l'ampia motivazione della pur pregevole sentenza impugnata che ha accertato che il Salame Felino non era più collegato attualmente al territorio della provincia di Parma quanto a caratteristiche e qualità, posto che non erano più rinvenibili nell'ambiente i microrganismi che procuravano peculiari caratteristiche al prodotto e che le materie prime e la tecnologia produttiva erano utilizzabili e riproducibili



anche in altri luoghi. Nonostante tale accertamento, infatti, ha ritenuto che persisteva una reputazione del prodotto in ragione della sua tradizione che ne giustificava la protezione come indicazione geografica.

E' proprio detta accertata reputazione derivante dal luogo di origine che fa sì che l'indicazione " salame felino" rientri nella definizione di indicazione geografica stabilita dal regolamento comunitario e necessiti quindi, ai fini del riconoscimento del relativo diritto, della registrazione presso il registro comunitario dovendosi escludere che il riconoscimento del diritto sulla indicazione geografica possa avvenire in base della legislazione nazionale.

Il motivo va quindi accolto restando assorbito il secondo motivo.

Venendo all'esame del terzo motivo , lo stesso risulta infondato e per certi versi inammissibile.

La Corte d'appello ha ritenuto sussistere gli estremi della concorrenza sleale sostanzialmente per la violazione dell'art 2598 . 2 c.c, e ,cioè, per appropriazione dei pregi del prodotto concorrente agganciandosi questo nel caso di specie alla reputazione del Salame



Felino ed ingannando il pubblico sulla effettiva provenienza dei propri prodotti .

Va necessariamente premesso che l'ipotesi di concorrenza sleale in esame è prevista dall'art 31 secondo comma del d.lgs 198/96 che stabilisce che *“ Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.”*

La norma in questione delinea due diverse ipotesi di concorrenza sleale la prima delle quali è costituita dalla indicazione sul prodotto di una provenienza geografica diversa dall'effettivo luogo di origine, a prescindere da ogni riferimento alla qualità dei prodotti originari da quel luogo .



La seconda è quella costituita nella falsa attribuzione ad un prodotto di qualità che provengono da una data indicazione geografica.

Quest'ultima costituisce una distinta ipotesi di concorrenza sleale

che, in quanto facente riferimento alla qualità del prodotto, ricade nell'ambito delle disposizioni del regolamento comunitario con la conseguenza che la stessa, in assenza di registrazione della indicazione geografica presso il registro della UE, non può essere fatta valere sulla base di disposizioni nazionali .

Quanto alla prima ipotesi, si osserva che la stessa ,proprio sulla base del principio affermato dalla Corte di Giustizia, appare esorbitare dall'ambito delle prescrizioni del regolamento comunitario in quanto tutela la denominazione geografica come tale impedendone l'uso a prodotti non provenienti dalla località cui la denominazione si riferisce senza alcun collegamento alle qualità e caratteristiche dei prodotti.

In linea di principio dunque siffatta ipotesi di concorrenza sleale si sarebbe potuta far valere dalle resistenti, ma ,nel caso di specie, ciò non è avvenuto, come risulta dalla domanda formulata

con l'atto di citazione in cui l'ipotesi di concorrenza sleale è stata collegata alla violazione della denominazione geografica in collegamento con le qualità del salame derivanti dal luogo di produzione.

Il terzo motivo va dunque anch'esso accolto.

La causa, sussistendo i requisiti di cui all'art 384 cpc, può essere decisa nel merito con rigetto delle domande proposte dalla odierne parti resistenti.


La novità della questione e la sua complessità , confermata dalla necessità di richiedere il parere della Corte di Giustizia ai sensi dell'art 234 del Trattato sul funzionamento dell'Unione , giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio

PQM


accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso , assorbito il secondo, e ,decidendo nel merito rigetta le domande delle parti odierne resistenti ; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Roma 28.11.14

Il Cons.est.



Il Presidente



Il Segretario